

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^ CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA

Il Commissario Straordinario,

- preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2000/2001, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Dilettanti 2001/2002;
- ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo e alla Commissione Disciplinare, anche se conseguenti a reclami di parte;
- visto l'art. 23, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva;

de libera

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

- i rapporti ufficiali sono esaminati dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 18 n. 2 lett. b) C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede della Lega Nazionale Dilettanti entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle Società interessate;
- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede della Lega Nazionale Dilettanti entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice

Sportivo, e contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la Sede della stessa Lega Nazionale Dilettanti entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;

- la Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;
- l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire anche con l'utilizzazione del telefax, salvo l'onere di comprovare, dinanzi alla Commissione Disciplinare, l'invio della copia dei motivi del reclamo alla eventuale controparte;
- tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni Petrucci